



CITTA' DI MESAGNE

Provincia di Brindisi

Regolamento sul Funzionamento delle CONSULTE DI SETTORE

Art. 1 – Finalità.

Il presente regolamento - in attuazione dei principi fissati dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dell'art. 9 della legge n. 241/1990, dell'art. 31 dello Statuto Comunale, degli artt. 8, 9 e 28 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo nelle Città approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 3.2.2003 - disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare definiti "CONSULTE" del Comune di Mesagne ed i rapporti tra esse e l'Amministrazione Comunale.

Le norme di seguito riportate, disciplinano nel dettaglio le modalità di formazione, di composizione, di attività e l'organizzazione delle Consulte quali individuate ed istituite dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Funzioni delle Consulte.

Le Consulte sono organismi propositivi e consultivi attraverso le quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione delle Associazioni alla vita politico-amministrativa della città.

Esse:

- a) contribuiscono allo sviluppo della coscienza civile e democratica della popolazione;
- b) valorizzano le disponibilità delle Associazioni alla collaborazione ed alla riuscita delle iniziative e dei programmi annuali indicati dall'Amministrazione Comunale;
- c) propongono iniziative intese a favorire il raccordo tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica;
- d) forniscono agli Organi di Governo, quando ne siano direttamente investite dal Consiglio Comunale e/o dal Sindaco, il proprio e motivato parere in ordine a questioni, problematiche, quesiti;
- e) presentano proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale.

Le proposte devono essere approvate a maggioranza dei componenti assegnati alla Consulta stessa.

Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Consulte, i Presidenti delle Consulte, di intesa tra loro, possono stabilire una riunione congiunta.

I pareri dovranno essere formulati, di norma, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, salvo motivi di urgenza che dovranno essere specificati nella richiesta stessa e comunque il termine per la pronuncia non potrà essere inferiore a giorni sette. Trascorsi i termini di cui sopra, il richiedente ha facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 3 – Istituzione e composizione delle Consulte.

Le Consulte sono istituite dal Consiglio Comunale e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale. .

Le Consulte sono composte dai rappresentanti delle singole Associazioni iscritte nell'apposito Albo previsto dall'art. 31 dello Statuto Comunale.

Ogni Associazione dovrà designare un proprio rappresentante in seno all'Assemblea della Consulta.

Per tematiche specifiche e di particolare rilievo, la composizione delle Consulte può essere integrata di volta in volta con non più di due esperti, a richiesta della maggioranza della Consulta.

Le Consulte possono essere integrate nella loro composizione da un rappresentante diverso da quello originario a seguito di sostituzione dello stesso.

La prima convocazione delle Consulte sarà disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, dopo che tutte le Associazioni avranno designato i propri rappresentanti in senso alla Consulta di riferimento.

Nella prima seduta, le Consulte procederanno all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 4 – Funzionamento delle Consulte.

Le Consulte si riuniscono su convocazione del Presidente e quando lo richieda 1/3 dei componenti.

Le Consulte si riuniscono almeno una volta all'anno in sessione ordinaria, in coincidenza con la discussione del bilancio comunale.

Alle riunioni delle Consulte possono essere invitate persone che per la carica ricoperta o per la particolare competenza professionale siano in grado di apportare alla materia oggetto della discussione un contributo qualificato.

Le Consulte, in sede di discussione del bilancio comunale, hanno facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Art. 5 – Adesione e organi.

Possono aderire alle Consulte le Associazioni che siano regolarmente iscritte nell'apposito Albo istituito dal Comune e che ne facciano esplicita richiesta.

Organi della Consulta sono l'Assemblea e il Presidente.

Art. 6 – Assemblea.

L'Assemblea di ogni Consulta:

- elegge con voto segreto il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
- elegge con voto palese, per ogni seduta, un Segretario il quale redige il verbale che, controfirmato dal Presidente, verrà depositato presso l'Ufficio di Segreteria Comunale e sarà sottoposto per ratifica ed approvazione, all'Assemblea successiva;
- propone all'Amministrazione Comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano annuale di intervento in materia di programmazione delle attività;
- predispone e coordina il calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio;
- propone l'acquisto di materiali necessari per le attività e le manifestazioni in armonia con gli indirizzi generali indicati dall'Amministrazione Comunale;
- prepara una relazione annuale sulla realizzazione delle attività promosse e realizzate e ne trasmette copia all'Amministrazione Comunale;
- favorisce la promozione di nuove attività sul territorio;
- nomina fra i membri dell'Assemblea, le persone che devono rappresentare la Consulta presso altri organismi o gruppi.

L'Assemblea decide con voto palese, a maggioranza semplice dei componenti presenti.

I rappresentanti dell'Assemblea di ciascuna Consulta decadono dal loro incarico per:

- dimissioni (da comunicare per iscritto al Presidente dell'Assemblea);
- assenza ingiustificata che si protragga consecutivamente per tre volte;
- cancellazione dall'Albo dell'Associazione di appartenenza.

All'Assemblea possono partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali senza diritto di voto.

Art. 7 – Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea tra uno dei suoi componenti e dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. Il Presidente deve avere i requisiti per la eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e non deve avere conflitti di interesse con il Comune.

Per l'elezione, che deve avvenire a scrutinio segreto, è richiesta la presenza dei 2/3 dei componenti assegnati e risulterà eletto il candidato che otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Qualora alla terza votazione non si raggiungesse tale maggioranza, risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente:

- rappresenta la propria Consulta;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- vigila sulla correttezza dello svolgimento dell'Assemblea salvaguardando sempre l'interesse generale;
- mantiene rapporti con l'Amministrazione e gli Uffici Comunali;
- In caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Vice Presidente scelto dall'Assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Presidente può essere revocato per grave e motivata causa su richiesta della maggioranza dei componenti assegnati e con il voto dei 2/3 dei Componenti dell'Assemblea.

L'atto di revoca sarà comunicato all'interessato e al Presidente del Consiglio Comunale che convocherà entro trenta giorni la Consulta per procedere a nuova elezione del Presidente.

Art. 8 Modalità di convocazione.

La convocazione deve avvenire con lettera spedita o recapitata a mano e deve pervenire almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno.

La convocazione urgente potrà avvenire in qualsiasi forma: scritta, telefonica, orale, informatica, purchè sia accertabile l'avvenuto avviso; all'uopo, ogni componente dovrà indicare nella prima seduta, il proprio recapito o domicilio; in mancanza l'avviso avverrà con la pubblicazione all'Albo Pretorio della data e ora di convocazione.

Art. 9 – Attività delle Consulte.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti della Consulta possono ottenere dagli Uffici del Comune dati, informazioni, visione e copia di atti di interesse, con limiti e modalità fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

Gli atti richiesti dai componenti delle Consulte nell'esercizio delle proprie funzioni, sono esente da bollo e diritti di segreteria.

Art. 10 – Disposizioni finali.

La partecipazione ai lavori delle Consulte da parte dei componenti è a titolo gratuito.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.